

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO ed eventualmente l'interveniente alle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 giugno 2020 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute
(CEFA Certified European Financial Analyst)

(Causa T-369/20)

(2020/C 255/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. Merico e G. Macías Bonilla, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CEFA Certified European Financial Analyst — Domanda di registrazione n. 14 902 341

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 marzo 2020 nel procedimento R 1082/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 giugno 2020 — KL/BEI

(Causa T-370/20)

(2020/C 255/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

— annullare le decisioni della BEI dell'8 febbraio e dell'8 marzo 2019 che dichiarano il ricorrente idoneo al lavoro e in assenza ingiustificata dal 18 febbraio 2019;

— per quanto necessario, annullare la decisione del Presidente della BEI del 16 marzo 2020 che conferma le conclusioni della commissione di conciliazione e, conseguentemente, le decisioni dell'8 febbraio e dell'8 marzo 2019;

pertanto:

— condannare la convenuta al pagamento retroattivo della pensione di invalidità, in linea di principio, a partire dal 1° febbraio 2019;

— condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sulla pensione di invalidità dovuta dal 1° febbraio 2019 e ciò fino al completo pagamento, fissando gli interessi di mora al tasso d'interesse della Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;

— condannare la BEI al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;

— condannare la BEI all'insieme delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 46-1, e 48-1, del regolamento sul regime pensionistico e dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, delle disposizioni amministrative, nonché su un errore manifesto di valutazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di sollecitudine.

Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — KM / Commissione

(Causa T-374/20)

(2020/C 255/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KM (rappresentante: M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della convenuta del 7 ottobre 2019, consistente nella decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) del 20 marzo 2020, n. R/627/19, con la quale la convenuta ha rifiutato di concedere alla ricorrente una pensione di reversibilità, e ordinare alla convenuta di adottare una nuova decisione conformemente alla valutazione giuridica del Tribunale e di concedere alla ricorrente una pensione di reversibilità;